

124. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa Sezione II: Dell'istruzione della causa Sezione III: Della decisione della causa 124. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

Art. 124. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

1. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

2. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.

Documenti collegati:

[fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) – formazione dello stato passivo Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014](#)

Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista

[Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014](#)

Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo

[impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014](#)

Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014 L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non

124. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza)

[fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014](#)

Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014 In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello